Legge regionale 28 agosto 1989 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 29/08/1989

Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.

Art. 3

1. Per le esigenze di cui all' articolo 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito relative alle prove tecnico - pratiche espletate ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera a), per un massimo di 4 unità, e lettera d) per un massimo di 35 unità, della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31.